

**Legge federale  
sulla Biblioteca nazionale svizzera  
(Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 18 dicembre 1992<sup>2</sup> sulla Biblioteca nazionale è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere le informazioni su supporto fisico o senza supporto fisico che hanno un legame con la Svizzera.

*Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a e c e cpv. 3*

<sup>1</sup> La Biblioteca nazionale colleziona le informazioni su supporto fisico o senza supporto fisico che:

- a. sono pubblicate in Svizzera;
- c. sono create, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.

<sup>3</sup> Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale può collezionare gratuitamente le informazioni su supporto fisico o senza supporto fisico liberamente accessibili.

*Art. 4 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a e c*

<sup>2</sup> Può escludere dall'incarico di collezione le informazioni su supporto fisico e senza supporto fisico liberamente accessibili che:

- a. sono collezionate e rese accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;
- c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinate ad usi privati.

---

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 432.21

#### *Art. 4a*            Obbligo di offerta

<sup>1</sup> Le informazioni senza supporto fisico che hanno un legame con la Svizzera conformemente all'articolo 3 capoverso 1 e non sono liberamente accessibili vanno offerte gratuitamente alla Biblioteca nazionale.

<sup>2</sup> Conformemente al proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale decide se inserire nella propria collezione le informazioni senza supporto fisico offerte.

<sup>3</sup> Se l'onere necessario per la fornitura delle informazioni senza supporto fisico offerte è sproporzionatamente elevato, la Biblioteca nazionale può partecipare ai costi derivanti o rinunciare a inserirle nella collezione.

#### *Art. 4b*            Definizione dell'obbligo di offerta

<sup>1</sup> Il Consiglio federale definisce in dettaglio l'obbligo di offerta delle informazioni senza supporto fisico e lo adegua ai nuovi sviluppi.

<sup>2</sup> Può escludere dall'obbligo di offerta le informazioni senza supporto fisico non liberamente accessibili che:

- a. sono collezionate e rese accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;
- b. rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
- c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinate ad usi privati.

#### *Art. 5 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La Biblioteca nazionale può mettere a disposizione dell'utenza per consultazione le informazioni senza supporto fisico. Per farlo, non deve alcun compenso ai titolari dei diritti.

<sup>3</sup> Mediante una limitazione dell'accesso e un periodo di blocco per le informazioni senza supporto fisico non liberamente accessibili garantisce che non sia pregiudicata la commercializzazione delle opere e che vengano rispettati gli interessi legittimi dei titolari dei diritti.

#### *Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> La Biblioteca nazionale può affidare determinate attività, segnatamente quelle volte a collezionare e diffondere informazioni senza supporto fisico, anche a istituzioni partner.

#### *Art. 10a*            Trattamento di dati provenienti dalle collezioni della Biblioteca nazionale

<sup>1</sup> Se necessario per adempiere il proprio mandato legale, la Biblioteca nazionale può trattare, far trattare, comunicare e rendere accessibili a chiunque i dati su persone fisiche e giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione, presenti nelle sue collezioni.

#### *Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che le informazioni su supporto fisico e senza supporto fisico acquistate o prodotte con l'aiuto della Confederazione siano rese accessibili al pubblico.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.